

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*
Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Oskar Malfertheiner Massimo Moser
Michael Schieder Martina Malfertheiner
Andrea Tinti Iwan Gasser
Stefano Seppi Carla Kaufmann
Rechtsanwalt - avocato
Chiara Pezzi
Mitarbeiter - Collaboratori
Karoline de Monte Thomas Sandrini
Mariatheresia Obkircher Julia Maria Graf

Circolare

numero: 017 **del:** 13.02.2026

autore: Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

Visto di conformità per i crediti IVA

sintesi:

Spieghiamo di seguito le regole per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA derivanti da dichiarazione.

Sono descritte le soglie di 5.000, 30.000, 50.000 e 70.000 euro, il cui superamento richiede l'apposizione del visto di conformità, con facilitazioni previste per alcuni soggetti.

Vengono inoltre illustrate le condizioni, i soggetti abilitati e la documentazione necessaria per ottenere il visto di conformità.

1 Introduzione

Come noto¹, sono previsti dei limiti alla **compensazione nel modello F24** o al **rimborso** dei Crediti IVA derivante da dichiarazione IVA (annuale o trimestrale).

Con riferimento alla compensazione nel modello F24 dei crediti IVA i limiti in questione riguardano soltanto la compensazione “**orizzontale**” (per il pagamento di imposte diverse dall’IVA, premi e contributi), e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

1.1 Limite di compensazione con modello F24

1.1.1 Il limite dei 5.000 euro

Per poter essere utilizzato in **compensazione “orizzontale”** (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) per un importo **superiore ad Euro 5.000** il **credito annuale IVA** deve preventivamente essere certificato da un soggetto abilitato² (c.d. visto di conformità)³.

¹ Vedasi nostra ultima circolare 25/2025;

² Professionisti, CAF imprese, oppure per le società di capitali dal revisore contabile ai sensi dell’art. 2409-bis CC

³ art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 (conv. L. 3.8.2009 n. 102)

L’obbligo di apposizione del visto di conformità interessa anche le richieste di compensazione del credito **IVA trimestrale** (mod. IVA TR).

Il “tetto” di 5.000 euro è riferito all’**anno di maturazione del credito** e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale)⁴.

I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia **due distinti plafond** cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali.

1.1.1.1 Esempio di funzionamento del plafond dei 5.000 per crediti trimestrali /annuali

Così, ad esempio, il contribuente che nel 2026 presenta:

1. la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2025 da cui emerge un credito Iva da utilizzare in compensazione pari a 80.000 euro;
2. due modelli IVA TR (secondo e terzo trimestre) relativi all’anno 2026 con richiesta di compensazione di crediti pari rispettivamente a 20.000 e 30.000 euro;

disporrà di un plafond di 5.000 euro riferito al credito annuale pari a 80.000 euro, spendibile in F24 con codice tributo 6099 (anno di riferimento 2025), nonché di un ulteriore plafond di 5.000 euro riferito alla somma dei crediti trimestrali pari a 50.000 euro spendibile rispettivamente con i codici tributo 6037 e 6038 (anno di riferimento 2026). Se si desidera comensare importi superiori ai plafond citati, è necessario il visto di conformità.

1.1.2 I limiti maggiori di 50.000 e 70.000 Euro per i crediti IVA maturati nell’annualità 2025

A favore delle “start up” innovative⁵ per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese vige un limite maggiore di esenzione dal visto di conformità: Euro 50.000.

Il maggior limite di esenzione di Euro **50.000** vale anche per i soggetti ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) con punteggio almeno pari a **"8"** per il periodo di imposta 2024 oppure a **8,5** (media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024)⁶.

Se almeno uno di tali punteggi fosse **almeno pari a 9⁷** per gli stessi periodi citati oppure ai soggetti ISA che hanno aderito⁸ al concordato preventivo biennale (CPB)⁹ per gli anni 2024-2025 o per gli anni 2025-2026 il citato limite di 50.000 sale a **70.000** euro annui¹⁰.

I predetti limiti si applicano anche all’utilizzo dei **crediti IVA trimestrali 2026**.

1.1.1.2 Cumulo limiti per credito IVA da dichiarazione annuale e trimestrale

Le soglie di esonero 50.000/70.000 citate sono **cumulative** (credito IVA 2025 e crediti IVA trimestrali 2026), riferendosi alle richieste di compensazione **effettuate nel 2026¹¹**.

⁴ Circolare Agenzia Entrate 1 del 15.1.2010 punto 2

⁵ di cui all’art. 25, DL n. 179/2012, come previsto dall’art. 4, comma 11-novies, DL n. 3/2015,

⁶ come previsto ai commi da 11 a 13 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dal **Provvedimento Agenzia Entrate 11.4.2025 n. 176203**, Punto 2. Vedasi anche i chiarimenti di cui alla circolare Agenzia Entrate n. 20/E/2019, § 7.4.

⁷ tanto per il solo 2024, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024

⁸Vedasi nostra circolare n. 62/2024 a tale fine

⁹Art. 7 del DLgs. 13/2024

¹⁰Art. 14 del DLgs. 1/2024 modificando l’art. 9-bis co. 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.

¹¹Provvedimento Agenzia Entrate 11.4.2025 n. 176203, Punto 2

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l'importo complessivo dell'esonero, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell'anno¹².

1.1.1.3 Indicazione esonero o regime premiale nel frontespizio della dichiarazione IVA

I soggetti che possono e intendono avvalersi del regime premiale ISA o che hanno aderito al CPB, per avvalersi del regime di favore per la compensazione dei crediti IVA in oggetto, devono barrare apposita casella nel frontespizio del mod. IVA 2026.

1.1.3 Ulteriori vincoli alla compensazione dei crediti IVA

Per il credito IVA è operante anzitutto il limite generale di compensazione di **2 milioni** euro per ciascun anno solare, stabilito per tutte le imposte (IRES, IRAP, ecc.)¹³.

La compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a **1.500** euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento¹⁴ (fino a quando i predetti debiti non siano integralmente estinti).

Non possono utilizzare in compensazione il credito IVA nel corso dell'anno 2026 le società che risultano **di comodo** nell'anno 2025, ossia quelle che non superano il test dei ricavi per tale anno.¹⁵

1.1.4 Presentazione dei modelli F24

F24 che espongono compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali), di qualsiasi importo, vige l'obbligo di utilizzare esclusivamente i **servizi telematici**, Entratel o Fisconline, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato e secondo le modalità tecniche stabilite dall'Agenzia delle Entrate¹⁶.

1.1.1.4 Sospensione F24

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei mod. F24 relativi a compensazioni "a rischio" sulla base dei criteri definiti dalla stessa¹⁷

- tipologia del debito pagato / credito compensato;
- coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
- dati presenti nell'Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo¹⁸.

Consigliamo quindi di verificare attentamente le ricevute di trasmissione dei modelli F24 contenenti una compensazione di crediti.

1.2 Limite per il "rimborso" dei crediti IVA

1.2.1 Il limite dei 30.000 Euro

¹² Circolare 2.8.2019 n.17/E

¹³ Art. 34, comma 1, Legge 388/2000 e art. 1 co. 72 della L. 234/2021

¹⁴ In base all'art. 31, DL n. 78/2010

¹⁵ Art. 30, Legge 724/94

¹⁶ DL 50/2017 e provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2009; vedasi anche la nostra circolare n. 57/2017 a tale proposito

¹⁷ Provvedimento 28.8.2018.

¹⁸ ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

Il visto di conformità è richiesto anche per il **rimborso¹⁹** del credito IVA di importo superiore a **Euro 30.000**, qualora non si voglia prestare **alcuna garanzia** (Fideiussione bancaria, polizza assicurativa o titoli di stato)²⁰ e non si rientri nella categoria di **soggetti "a rischio"**²¹. Per i soggetti considerati “a rischio” (attività iniziata da meno di due anni, fatta eccezione per le imprese start-up innovative, oppure in caso di cessione di attività o qualora nei due anni antecedenti l’istanza di rimborso siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica significativi) è in ogni caso richiesta **la garanzia**.

1.2.2 La soglia superiore dei 50.000 e 70.000 Euro

Tale limite di 30.000 Euro in questione è aumentato a Euro **50.000** per i crediti relativi all’IVA maturati nell’annualità 2025 per i soggetti ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e con punteggio almeno pari a **"8"** (su una scala di 10) a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024 oppure a **8,5** (media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024)²². Se almeno uno di tali punteggi fosse **almeno pari a 9²³** oppure ai soggetti ISA che hanno aderito²⁴ al concordato preventivo biennale (CPB)²⁵ per gli anni 2024-2025 o 2025-2026, il citato limite di 50.000 sale a **70.000** euro annui²⁶.

Ai contribuenti ISA con punteggio superiore a **8** per il periodo di imposta 2024 oppure a **8,5** (calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024) è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito **IVA infrannuale**, maturato nei **primi tre trimestri** dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a **50.000** euro annui²⁷. Le soglie di esonero 50.000/70.000 citate sono cumulative (credito IVA 2025 e crediti IVA trimestrali 2026), riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2026²⁸.

1.3 Soglie autonome

Informiamo inoltre che, **la verifica delle suddette soglie** va effettuata **separatamente per le compensazioni e per i rimborsi**. Così, ad esempio²⁹, in presenza di un credito IVA pari a Euro 31.000 di cui richiesto a rimborso per Euro 27.000 e in compensazione per Euro 4.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.

2 Termini per la compensazione dei crediti IVA superiori a 5.000 Euro

I clienti che intendono **compensare** nel modello F24 il credito annuale IVA per un importo superiore ad euro 5.000 (o i maggiori limiti previsti sopra) con altre imposte o con contributi previdenziali, **devono ottenere il visto di conformità**. Poiché tali compensazioni possono essere fatte solo a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA³⁰** o dell’istanza trimestrale³¹, da cui emerge il credito, si rende necessaria una preventiva pianificazione dei termini. Infatti prima della compensazione deve essere

¹⁹ Articolo 38-bis DPR 633/1972

²⁰ L’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 30.12.2014 ha fornito diversi chiarimenti in merito. Inoltre vedasi le circolari dell’Agenzia n35/E del 27.10.2015, 6/E del 19.2.2015 e 33/E del 22.7.2016 per quanto riguarda i rimborsi.

²¹ come definiti tali dall’art. 38-bis, 4. comma DPR 633/1972

²² come previsto ai commi da 11 a 13 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e dal **Provvedimento Agenzia Entrate 11.4.2025 n. 176203**, Punto 3. Vedasi anche i chiarimenti di cui alla circolare Agenzia Entrate n. 20/E/2019, § 7.4.

²³ tanto per il solo 2024, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2023 e 2024

²⁴ Vedasi nostra circolare n. 62/2024 a tale fine

²⁵ art. 19 co. 3 del DLgs. 12.2.2024 n. 13; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.9.2024 n. 18, § 2.5;FAQ Agenzia delle Entrate 25.10.2024 n. 11

²⁶ Art. 14 del DLgs. 1/2024 modificando l’art. 9-bis co. 11 lett. a) e b) del DL 50/2017.

²⁷ Provvedimento Agenzia Entrate 11.4.2025 n. 176203, Punto 3

²⁸ Provvedimento Agenzia Entrate 11.4.2025 n. 176203, Punto 3 e circolare Agenzia entrare 2.8.2019 n. 17

²⁹ nel caso ordinario di un limite massimo di 5.000 euro per la compensazione e di 30.000 euro per il rimborso di un credito IVA

³⁰ Art. 17, punto 1 D.Lgs.24/1997, dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017

³¹ L’istanza di rimborso o compensazione infrannuale avviene con il modello TR

predisposta la dichiarazione annuale IVA e devono inoltre essere stati effettuati i controlli formali sopra precisati.

Qualora si intendesse incaricare il nostro studio per il rilascio del visto di conformità, in presenza di un credito IVA per **l'anno 2025** di importo superiore ad euro 5.000, da utilizzare in compensazione nel modello F24 con altre imposte, avvisiamo che deve pervenirci espressa richiesta scritta.

3 Rilascio del visto di conformità

3.1 Presupposto formale

Il presupposto per il rilascio del visto di conformità è che il soggetto a ciò abilitato abbia predisposto la dichiarazione annuale IVA ed abbia effettuato i prescritti controlli formali inerenti il credito annuale IVA³². Con la sottoscrizione della dichiarazione annuale IVA il soggetto abilitato attesta di aver effettuato il controllo formale del credito annuale IVA.

3.2 Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

Il visto di conformità può essere rilasciato dai seguenti soggetti:

- dotti commercialisti ed esperti contabili; i responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF imprese;
- per le società di capitali e gli altri enti cui si applica la normativa IRES, assoggettati al controllo contabile³³, dal soggetto che esercita il controllo contabile;
- per i Comuni, dal revisore³⁴ del Comune³⁵. Consigliamo ai Comuni di raccogliere il consenso del revisore ad apporre il visto di conformità, facendosi sottoscrivere il modello della dichiarazione annuale IVA in cui è contenuto il visto di conformità, prima dell'invio telematico della stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere compilata come segue:

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
	1	Cod.Fisc. del revisore	
			FIRMA

3.3 Controllo formale del credito annuale IVA

Il controllo riguarda la regolare tenuta e conservazione dei registri IVA, la corrispondenza dei dati riportati in dichiarazione IVA con la contabilità e la corrispondenza della contabilità con le rispettive fatture.

3.4 Documentazione

Al fine di poter effettuare i necessari controlli per il rilascio del visto di conformità, ci deve pervenire tempestivamente la seguente documentazione in formato elettronico (PDF, tiff o formato analogo):

- riepilogo annuale dei registri IVA suddiviso per aliquote e codici IVA
- liquidazioni IVA mensili o trimestrali
- dichiarazione annuale IVA dell'anno precedente, con relativa ricevuta di presentazione, qualora la dichiarazione non sia stata predisposta dal nostro studio

³² Art. 2, c. 2 del decreto ministeriale n. 164 del 31.05.1999

³³ Art. 2409-bis CC

³⁴ Art. 234 D.Lgs. 267/2000

³⁵ Vedasi nostra circolare n. 67 del 21.09.2010

- modelli F24 con l'utilizzo del credito IVA (periodo di riferimento 2025, codice tributo 6099), oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- modelli F24 con utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali (periodo di riferimento 2025, codici tributo 6036, 6037 e 6038), oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- modelli F24 relativi ai versamenti periodici dell'IVA, compreso il versamento dell'acconto, oppure stampa dal "cassetto fiscale"
- istanze di rimborso IVA trimestrali, mod. IVA TR (anno di riferimento 2025)
- fatture in entrata con IVA esposta per un importo superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta nell'anno (importo del rigo VF71 della dichiarazione annuale IVA), nonché una lista di queste fatture.
- stampa definitiva dei registri IVA relativi al 2025 (acquisti, vendite, corrispettivi, registri riepilogativi IVA)
- registri IVA acquisti relativi al 2025 in formato MS excel (xls) oppure OO calc (ods) senza righe e colonne vuote
- stampa dei codici attività dichiarati ("altre attività" nel cassetto fiscale ovvero in fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa del legale rappresentante della società o dell'ente ("rappresentanti" nel cassetto fiscale ovvero fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa del depositario delle scritture contabili ("depositari" nel cassetto fiscale ovvero in fisconline). Questo dato può essere rilevato dal nostro studio, qualora ci sia stata conferita la necessaria delega
- stampa dalla contabilità in partita doppia delle schede contabili del conto utilizzato per le compensazioni IVA ed eventuali altri conti utilizzati in ambito IVA

Qualora la dichiarazione annuale IVA non venga predisposta dal nostro studio,abbiamo inoltre bisogno della seguente documentazione:

- versione definitiva della dichiarazione annuale IVA mod. IVA/2026 presentata in forma autonoma
- la "check-list" per il visto di conformità compilata (da richiedere in Studio).

Il certificatore conserva la documentazione con la relativa check-list esclusivamente in forma elettronica (in formato PDF).

Ovviamente tutta la documentazione sopra elencata non deve essere nuovamente predisposta e consegnataci, qualora sia già a disposizione presso il nostro studio.

4 Predisposizione ed invio della dichiarazione annuale IVA

La dichiarazione annuale IVA deve essere predisposta ed inviata telematicamente dal professionista che ha rilasciato il visto di conformità.

Qualora la dichiarazione annuale IVA non sia stata predisposta dal nostro studio, ma il nostro studio debba rilasciare il visto di conformità, dobbiamo ricevere il file della dichiarazione in uno dei seguenti formati:

4.1 Formato Profis

Importeremo la dichiarazione annuale IVA nel nostro software, rilasceremo il visto di conformità ed invieremo la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate tramite il canale Entratel.

4.2 Formato Entratel

Invieremo il file della dichiarazione tramite il canale Entratel. Nel file deve essere inserito il codice fiscale del nostro studio, quale intermediario abilitato che provvede all'invio della dichiarazione ed il codice fiscale del soggetto abilitato che rilascia il visto di conformità.

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

In questo caso la dichiarazione deve essere compilata come segue:

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista SNDSFN59D22A952N	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato 01445870213	
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	<input type="checkbox"/>
		Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>
Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO Winkler & Sandrini

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Brückl Stefan Sandrini Stefan Engel